

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona



IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata




IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 2 OTT. 2011

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta



La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO



**REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità**



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1591 del 30 SET. 2011

COORDINAMENTO STAFF DIREZIONE GENERALE

Prot. N. _____ del _____



Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione della dipendente Baglieri Concetta.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE



30 SET. 2011

Il _____, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto 2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona - Direttore Amministrativo
- Dott. Pasquale Granata - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Visto la nota del 20 settembre 2011 con la quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modica ha informato, ai sensi dell'art. 129 disp. Att. C.p.p. l'Azienda che nei confronti della sig.ra Baglieri Concetta, Infermiera professionale, nata a Modica 14.02.1962 è stata emessa in data 12 - 13 settembre 2011, da parte del GIP del Tribunale di Modica, un'ordinanza di applicazione delle misure cautelari degli arresti domiciliari in merito al procedimento penale pendente nei confronti della stessa;

Visto l'art. 15 del CCNL del 19.04.2004 dell'area del comparto, secondo cui " il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale, è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà";

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sospensione obbligatoria dal servizio della sig.ra Baglieri Concetta, con decorrenza dal 15 settembre 2011 e per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà personale;

Visto l'art. 15, comma 3 del CCNI citato che dispone che " il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale, che non comporti la restrizione della libertà personale o quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art.13, comma 7 e 8";

Rilevato che l'estrema gravità dei fatti indicati nella nota della Procura, qualora confermati giudizialmente, comporta l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento;

Rilevato, altresì, che nel caso in questione, sussistono i presupposti per l'adozione della sospensione facoltativa dal servizio con privazione della retribuzione con efficacia dal venir meno del provvedimento restrittivo della libertà personale per l'estrema gravità dei fatti contestati che determinano un discreto dell'amministrazione e un disagio nell'ambito dell'ambiente di lavoro dove la presenza della dipendente può indubbiamente creare un clima di non buona operatività (cfr. Consiglio di Stato Sez. IV del 6 luglio 2004 n. 5019);

Ritenuto, per le motivazioni suddette di dover applicare al venir meno dello stato di restrizione della libertà personale, il provvedimento della sospensione facoltativa dal servizio con conseguente privazione della retribuzione,

Dato atto che, ai sensi dell'art.15, comma 7, del CCNL citato al dipendente sospeso è corrisposta un'indennità pari al 50 % della retribuzione indicata all'art.37, comma 2, lett. b del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità ove spettanti;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi in premessa che qui s'intendono integralmente ripetuti e trascritti:

1. di disporre la sospensione obbligatoria dal servizio e della retribuzione, con decorrenza dal 15 settembre della Sig.ra Baglieri Concetta, dipendente di questa Azienda con la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiera, dal servizio per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà personale;
2. di disporre, al venir meno del provvedimento di restrizione della libertà personale, ai sensi del comma 3 dell'art.15 del CCNL 19.04.2004 dell'area del comparto, la sospensione facoltativa dal servizio;

3. Dare atto che, ai sensi dell'art.15, comma 7, del CCNL citato al dipendente sospeso è corrisposta un'indennità pari al 50 % della retribuzione indicata all'art.37, comma 2, lett. b del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità ove spettanti;
4. dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		